



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 2**

Riunione del 4 settembre 2013

(2.13/14 LEGA) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- CREMA VOLLEY SSD in persona del legale rappresentante p.t.;
**- COGORNO CLAUDIO nella qualità di legale rappresentante p.t. della
CREMA VOLLEY SSD**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente - Estensore
 - Avv. Antonio Amato - Componente
 - Avv. Andrea Ordine - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Visto l'atto di deferimento del Giudice di Lega del 18 luglio 2013, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- CREMA VOLLEY SSD in persona del legale rappresentante p.t.;
**- COGORNO CLAUDIO nella qualità di legale rappresentante p.t. della
CREMA VOLLEY SSD**

per il mancato pagamento alle scadenze del 1° marzo 2013, 1° aprile 2013, 1° maggio 2013, 1° giugno 2013 e 1° luglio 2013 delle rate previste dai verbali della Camera di Conciliazione di Lega del 21 dicembre 2012 aventi ad oggetto i compensi dovuti per le stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 ai tesserati:

- Manuela Secolo per complessivi € 4.345,00;
- Lauren Paolini per complessivi € 6.760,00;
- Ceterina Fanzini per complessivi € 1.750,00;
- Leonardo Barbieri per complessivi € 5.265,00;
- Ludovica Dalia per complessivi € 3.040,00;
- Elena Portalupi per complessivi € 325,00;
- Silvia Freni per complessivi € 525,00;
- Lorena Zuleta per complessivi € 2.430,00;
- Sara Paris per complessivi € 2.025,00;



- Laura Baggi per complessivi € 1.175,00;
- Cecilia Nicolini per complessivi € 430,00;
- Juliana Nucu per complessivi € 3.340,00;
- Laura Saccomani per complessivi € 3.235,00;
- Stefania Okaka per complessivi € 2.125,00;

nonché ai tesserati

- Elisa Togut, Giulia Rondon, Carla Rossetto, Francesca Devetag, Diana Marc, Teresa Matuszkova e Rikka Lethonen per complessivi € 13.725,00 da effettuarsi in favore del procuratore sportivo Gold Sport s.r.l.

Alla riunione del 4 settembre 2013 nessuno è comparso.

Con comunicazione del 4 settembre 2013 il Segretario Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile comunicava la propria impossibilità a presenziare alla riunione insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste dal Giudice di Lega della penalizzazione di 5 punti nella classifica di regular season della stagione sportiva 2013/2014 per il sodalizio e della interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per mesi 3 del legale rappresentante Claudio Cogorno.

Gli incolpati non hanno fornito alcuna prova in ordine al pagamento di quanto ancora dovuto e scaduto

Osserva

Con riferimento ai compensi dovuti per la stagione sportiva 2011/2012:

L'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 1 recita testualmente :“ *1. Le Società dovranno aver provveduto entro e non oltre il 31 dicembre 2012 al pagamento del 100% dell'importo dovuto per la stagione 2011/12 dei tesserati facenti parte della rosa della prima squadra, fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di conciliazione*”.

Giova altresì precisare che il tenore letterale dell'art. 4 del Regolamento non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini contemplati nel Regolamento.

Ciò posto, il mancato pagamento dei compensi relativi alla stagione 2011/12 alle scadenze pattuite con verbale di conciliazione, integra la violazione di cui all'art. 2bis, comma 1 e la conseguente applicazione delle



sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, lett. d) in ipotesi di *"Mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega"*.

Con riferimento ai compensi dovuti per la stagione sportiva 2012/2013:

L'art. 2 bis del Regolamento di ammissione ai campionati nazionali serie A1 - A2 femminile, al comma 4 prevede analoghe sanzioni anche in ipotesi di mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione 2012/2013 *"fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di conciliazione"* il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del medesimo regolamento in ipotesi di *"Mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega"*.

Sennonché, il numero di ratei non corrisposti (5) e il numero dei tesserati coinvolti (21) inducono la Commissione a commisurare le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

Quanto ai punti di penalizzazione, trattandosi di importi dovuti in relazione alla stagione sportiva 2011/2012 che hanno formato oggetto di verbali di conciliazione che ne hanno differito il pagamento all'anno 2013 nonché di importi dovuti per la stagione sportiva 2012/2013 le cui rate sono venute a scadere prima della fine della regular season 2013/2014, la sanzione dovrà essere applicata nella classifica di *regular season* della stagione sportiva 2013/2014.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica al Crema Volley ssd la sanzione della penalizzazione di 5 (cinque) punti nella classifica di *regular season* del massimo campionato di serie cui prenderà parte nella stagione 2013-2014 e l'interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega del legale rappresentante Cogorno Claudio per mesi 12 (dodici).

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 5 Settembre 2013